



N° PAP-00081-2021

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 11/02/2021 al 26/02/2021

L'incaricato della pubblicazione
MARIA DI NUNZIO

COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO
PROVINCIA DI POTENZA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 00002/2021 del 04/02/2021

OGGETTO:

Delibera Consiglio Comunale Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi e Parco Tecnologico ex D.Lgs. n° 31/2010.

Il giorno 04/02/2021 alle ore 17:30 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione straordinaria, sono stati convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.

MICHELE MASTRO
ANGELA MARIA GRIECO
LUCA FESTINO
MICHELE BELSANTI
LIVIO BUONCONSIGLIO
GIUSEPPE PALERMO
ANTONIO PARADISO
Giovanni BARBUZZI
ANGELA LOPOMO
MICHELE FORLINO
MAURIZIA BUONVINO

EDDA ORLANDO
RAFFAELLA ANTONIETTA LIOY

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
	A
	A

Partecipa ANGELA FERRENTI - Segretario Comunale
Presiede MICHELE MASTRO - Sindaco

Verificato il numero legale, MICHELE MASTRO - Sindaco -invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

2° Punto all'O.d.g. = Introduce l'argomento e relaziona il Sindaco ed in particolare fa riferimento al fatto che sono stati individuati dei siti nella Regione Basilicata per deposito rifiuti radioattivi sia nella Provincia di Potenza, ovvero Genzano di Lucania ed Acerenza e poi nella Provincia di Matera fra cui la stessa Matera.

Egli, inoltre, fa presente che già il Consiglio Comunale di Palazzo nel 2016 si esprime con un atto deliberativo la n° 3/2016, avente ad oggetto: "Deposito Unico Nazionale di rifiuti radioattivi e rischi di una sua collocazione fra Puglia e Basilicata Discussione e deliberazione". Ed inoltre fa riferimento ad incontri pubblici da lui tenuti e a cui ha partecipato.

Egli, poi, aggiunge: "questa proposta deliberativa, portata a tale consesso comunale è per sostenere in tale battaglia il governo Regionale questa lotta la faremo un po' tutti i Comuni della Basilicata".

Interviene il Consigliere Forlino che conferma quanto testè citato dal Sindaco.

Egli precisa quanto segue: "occorre a riguardo che sia una mobilitazione popolare ed in particolare a difesa della salute pubblica e per la riapertura dell'Ospedale di Venosa".

Interviene il Consigliere Barbuzzi che subito precisa che: "il testo così come proposto necessita di fare delle osservazioni, fornire delle motivazioni al fine di escludere la Basilicata dai siti indicati nella mappatura per il deposito dei rifiuti tossici. Io dalla mappatura ho visto che due Regioni sono le più idonee per tale localizzazione ovvero la Basilicata ed il Piemonte, le altre Regioni sono tecnicamente meno idonee, dunque, non possiamo solo dire che non ci piace tale insediamento, ma, occorre fornire delle valide motivazioni e che siano adeguate ad escludere i nostri siti regionali da tale mappatura. Occorre essere puntuali in tal senso !"

Dopo ampio dibattito si procede con le operazioni di voto:

Votazione unanime.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- il **D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31** "*Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99*", ha previsto all'art. 1, comma 1, la specifica disciplina per la **localizzazione del Deposito nazionale, connesso ad un Parco Tecnologico comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attività pregresse e future di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale**, nonché le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico;
- il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, ha previsto all'art. 27, comma 1, che nei 6 mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, **la Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'A.I.E.A. e dall'I.S.P.R.A., sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, definisce una proposta di**

Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione, proponendo al contempo un ordine di idoneità delle suddette aree sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate;

- il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, ha previsto all'art. 27, comma 3, che la proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI), con l'ordine della idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, nonché il progetto preliminare di massima e la documentazione tecnica, venissero pubblicati sul sito Internet della Sogin S.p.A. consentendo, **nei 60 giorni successivi alla pubblicazione, alle Regioni, agli Enti locali, nonché ai soggetti portatori di interessi qualificati, di formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica della Sogin S.p.A. appositamente indicato, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;**
- il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, ha previsto all'art. 27, comma 5 e seguenti che la Sogin S.p.A., sulla base delle osservazioni emerse a seguito della pubblicazione e del Seminario nazionale redige una versione aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee e la trasmette al Mi.S.E. Il Mi.S.E., di concerto con il M.A.T.T.M. ed il M.I.T., approva la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Deposito nazionale e del Parco tecnologico. Entro 30 giorni dall'approvazione della Carta, la Sogin S.p.A. invita le Regioni e gli enti locali delle aree potenzialmente idonee a comunicare il loro interesse ad ospitare l'impianto avviando trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento. **In caso di assenza di manifestazioni d'interesse, la Sogin S.p.A. promuove trattative bilaterali con tutte le Regioni interessate.** Il Ministero dello Sviluppo Economico acquisisce l'intesa della Regione interessata. In caso di mancata definizione dell'intesa si provvede alla costituzione di un Comitato interistituzionale i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Mi.S.E., dal M.A.A.T.M. e M.I.T., da un lato, e dalla Regione, dall'altro. **Ove non si riesca a costituire il predetto Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i 60 giorni successivi, si provvede all'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.** Al termine della procedura, il Mi.S.E. trasmette la proposta di aree potenzialmente idonee sulle quali è stata espressa l'intesa regionale alla Conferenza unificata ed esprime la relativa intesa. **In mancanza di intesa, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito.**

Nella Regione in cui è situato il sito prescelto, la Sogin S.p.A. avvia una campagna di informazione volta a comunicare alla popolazione ed agli Enti locali le necessarie informazioni sul Deposito nazionale. È prevista una Conferenza di servizi con i Ministeri concertanti, la Regione e gli Enti locali interessati e con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti. **Qualora in sede di Conferenza di servizi non venga raggiunta la necessaria intesa con un Ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mi.S.E., assegna all'Ente interessato un congruo termine per esprimere l'intesa; decorso inutilmente tale termine, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui partecipa il Presidente della Regione**


interessata all'intesa, è adottato, su proposta del Mi.S.E., di concerto con il M.A.T.T.M. ed il M.I.T., decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostitutivo dell'intesa. Nei 30 giorni successivi alla positiva conclusione dell'istruttoria, il Mi.S.E., di concerto con il M.A.T.T.M. ed il M.I.T., rilascia con proprio decreto l'Autorizzazione Unica. Nell'Autorizzazione Unica sono definiti: le caratteristiche del Deposito nazionale e delle altre opere connesse ricomprese nel Parco Tecnologico; il perimetro dell'installazione; le ispezioni, i test e le analisi che la Sogin S.p.A., a seguito del rilascio dell'autorizzazione unica, è tenuta ad effettuare;

- già nel 2016, con la lungimirante **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 18.02.2016**, si ebbe modo di precisare a pag. 5 che *"secondo quanto evidenziato nell'incontro informativo tenutosi il 19 agosto 2015 a Palazzo San Gervasio e riproposto a Genzano di Lucania il 13 settembre 2015, grazie al lavoro di approfondimento svolto dall'Associazione Intercomunale Lucania, dall'Associazione VAS per il Vulture Alto Bradano, dall'Organizzazione lucana ambientalista (Ola) e con il supporto del Comune di Palazzo San Gervasio, che per tutto il Comune di Palazzo San Gervasio è possibile risocentrare un valore di picco di accelerazione (PGA), su substrato rigido per un tempo di ritorno di 2475 anni, superiore a 0.25g tale da **NON poterlo considerare idoneo per la localizzazione del deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi**. Tuttavia, è possibile riscontrare che una parte della Regione Basilicata, pur essendo sismica, non sarebbe esclusa secondo quanto previsto dai criteri dettati nella Guida Tecnica n. 29 dell'Ispra. Inoltre, incrociando le informazioni relative alla pericolosità sismica con quelle derivanti da tutti gli altri criteri di esclusione e considerando anche i criteri di approfondimento, la Regione Basilicata presenterebbe alcune aree potenzialmente idonee e che potrebbero essere incluse nella CNAPI."*, e nella successiva pag. 7 del medesimo deliberato che *"la collocazione del deposito unico nazionale di rifiuti radioattivi in un'area limitrofa al Comune di Palazzo San Gervasio, anche confinante con la Regione Puglia, esporrebbe il Comune di Palazzo al rischio di vedere compromesse le risorse ambientali e qualsiasi ipotesi di sviluppo economico e sociale del territorio con gravi ed inaccettabili ripercussioni su un'area, quella del Vulture Alto Bradano, che sta puntando su un sviluppo turistico spinto e sull'agricoltura di qualità che subirebbe gravi ed inaccettabili ripercussioni negative"* (v. allegato);
- nell'assemblea consiliare congiunta del **14.01.2016**, tenutasi ad Altamura, il Sindaco Michele Mastro è intervenuto, a nome della comunità palazzese, affermando il proprio diniego alla realizzazione del deposito scorie nucleari in aree limitrofe al Comune di Palazzo Sam Gervasio, evidenziando il grande ruolo delle Regioni che devono farsi portavoce delle istanze di tutela più volte avanzate dagli Enti locali (come riportato nel verbale dell'assemblea consiliare congiunta, affisso all'albo Pretorio del Comune di Altamura dal 27 gennaio 2016 all'11 febbraio 2016);

CONSIDERATO CHE

- dalla pubblicazione della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) si evince che il Comune di Genzano di Lucania è interessato dalla presenza di 6 aree potenzialmente idonee ad ospitare il Deposito unico nazionale e che le stesse sono

identificate con le seguenti sigle: **PZ-8** (483 Ha), **PZ-9** (232 Ha), **PZ-12** (150 Ha), **PZ-13** (296 Ha), **PZ-14** (202 Ha), **MT_PZ-6** (371 Ha), per una superficie totale di 1.724 Ha di cui circa 1.600 Ha nel territorio di Genzano di Lucania;



PZ-8	483	BASILICATA	Potenza	Genzano di Lucania
PZ-14	202	BASILICATA	Potenza	Genzano di Lucania
MT_PZ-6	371	BASILICATA	Matera, Potenza	Genzano di Lucania, Irsina
PZ-13	286	BASILICATA	Potenza	Genzano di Lucania
PZ-12	150	BASILICATA	Potenza	Genzano di Lucania
PZ-9	232	BASILICATA	Potenza	Genzano di Lucania
PZ-10	177	BASILICATA	Potenza	Acerenza, Oppido Lucano

Stralcio della CNAPI pubblicata dalla Sogin S.p.A.

- le aree potenzialmente idonee sono considerate, secondo la classificazione adottata per idoneità delle aree della CNAPI, in Classe C;
- secondo la Sogin S.p.A. tutte le aree della CNAPI hanno caratteristiche che rispondono in pari misura ai criteri di sicurezza stabiliti dalla Guida Tecnica n. 29 e che l'ordine di idoneità (Classe A1, A2, B e C) non andrebbe inteso come una classifica delle aree in termini di sicurezza;
- secondo il modello di classificazione adottato dalla Sogin S.p.A., illustrato nel documento DNGS00226, sono stati presi in considerazione i seguenti fattori: Classificazione sismica regionale; Trasposti marittimi; trasposti terrestri; Insediamenti antropici; Valenze agrarie; Valenze naturali. Per ciascun fattore sono stati fissati dei valori soglia e, previa specifica valutazione delle aree individuate, si è pervenuti alla condizione "favorevole" o "non favorevole";
- tutte le aree ricadenti in Zona sismica 2, come quelle rientranti nel Comune di Genzano di Lucania, sono state inserite in Classe C applicando prioritariamente ed unicamente il criterio della classificazione sismica senza considerare ulteriori analisi;

- secondo il Criterio trasporti terrestri, sia considerando la distanza dell'area da linee ferroviarie idonee al trasporto dei rifiuti ad alta radioattività (tramite cask tipo TN81) sia la percorrenza complessiva dei trasporti stradali per conferimento dei rifiuti da tutti i siti di produzione, si precisa che le aree in agro di Genzano di Lucania risultano essere non favorevoli poiché il DTF (Distanza dell'Area da linee Ferroviarie) è maggiore di 11 Km ed il PCTS (Percorrenza complessiva dei Trasporti Stradali) è maggiore di 13 mln di Km;
- secondo il Criterio degli insediamenti antropici si evince che il numero degli edifici residenziali è maggiore di zero ed in particolare dell'ordine delle decine per tutte le aree ricadenti nel Comune di Genzano di Lucania;
- secondo il Criterio della valenza agraria si evince che la percentuale di superficie agricola utilizzata per colture biologiche è maggiore del 25% per tutte le aree ricadenti nel Comune di Genzano di Lucania con presenza di culture D.O.P. e I.G.P. legate alle filiera vitivinicola;
- nella CNAPI vi sono aree potenzialmente idonee che rispondono favorevolmente a 4 dei fattori di classificazione a cui si aggiunge anche la risposta favorevole al criterio della sismicità, differentemente dalle aree ricadenti nel Comune di Genzano di L. che, oltre ad avere il livello di sismicità più elevato tra tutte quelle individuate nella CNAPI e prossimo alla valore soglia di 0.25g, non risponde favorevolmente neppure al Criterio dei trasposti terrestri ed al Criterio delle valenze agrarie;
- le linee Guida I.A.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica) ed in particolare il documento SSG-29 "*Near Surface Disposal Facilities for Radioactive Waste*" forniscono indicazioni qualitative rispetto ai criteri da utilizzare per la localizzazione del Deposito nazionale, enfatizzando il concetto che qualsiasi scelta di localizzazione e di progetto potrà essere qualificata come idonea solo a valle di un'approfondita analisi di sicurezza che valuti il comportamento nel tempo del sistema deposito-sito, sia in termini di evoluzione normale che perturbata da eventi dannosi, incidentali e accidentali;
- nella documentazione tecnica pubblicata dalla Sogin S.p.A. (DN GS 00056) si precisa che "*per un deposito di tipo superficiale destinato a rifiuti a breve vita, caratteristiche non ottimali del sito possono essere più che compensate da soluzioni progettuali più spinte per le barrire artificiali*". Quanto precisato circa la possibilità di superare le non ottimali caratteristiche del sito, con una progettazione più onerosa, viene limitato ai rifiuti radioattivi a breve vita pur se il deposito nazionale prevede che siano accolti anche rifiuti ad alta radioattività, dettaglio che sarà oggetto di approfondimento nei punti successivi;
- i criteri di approfondimento previsti dalla Guida Tecnica n. 29 dell'ISPRA, che la Sogin S.p.A. ha utilizzato nella redazione della CNAPI, costituiscono un riferimento tecnico per la scelta del sito;
- pur limitandoci alla semplicistica ed approssimativa metodologia adottata dalla Sogin S.p.A. per la definizione della CNAPI, nell'ambito della aree in Classe C, si ritiene ragionevole un ulteriore approfondimento tale da escludere le aree del Comune di Genzano di Lucania poiché da ritenersi non ottimali per lo smaltimento dei rifiuti a bassa radioattività e, sicuramente, non idonee per accogliere i rifiuti ad alta radioattività per un

tempo di 50 anni, precisando che il fattore temporale è definito in modo del tutto aleatorio;


VISTO CHE

- la Guida Tecnica n. 29 ha previsto il rispetto di 28 criteri per l'individuazione delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi: 15 criteri di esclusione e 13 criteri di approfondimento;
- tra i criteri di esclusione per l'individuazione delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi, previsti dalla Guida Tecnica n. 29, occorre focalizzare l'attenzione sulla sismicità dell'area, in quanto l'Ispra non si limita a parlare di sismicità elevata, ma fornisce il criterio per quantizzare il livello di pericolosità sismica. Per l'Ispra sono da considerarsi escluse *"quelle aree contrassegnate da un valore previsto di picco di accelerazione (PGA) al substrato rigido, per un tempo di ritorno di 2475 anni, pari o superiore a 0.25 g, secondo le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni in quanto in tali aree le successive analisi sismiche di sito potrebbero evidenziare condizioni in grado di compromettere la sicurezza del deposito nelle fasi di caricamento e, dopo la chiusura, per tutto il periodo di controllo istituzionale"*;

CONSIDERATO CHE

- la pericolosità sismica delle aree è espressa in termini di accelerazione massima del suolo (P.G.A. - *Peak Ground Acceleration*) e riferita a suoli rigidi ($V_{s30} > 800$ m/s, ovvero cat. A, così come previsto dalle NTC 2018), con diverse probabilità di eccedenza in 50 anni: 81%, 63%, 50%, 39%, 30%, 22%, 5% e 2%. I valori di P.G.A. forniti dall'I.N.G.V., sono attribuiti ad una griglia regolare di punti equidistanti 5.5 Km. Nei punti interni alla griglia non si conosce con precisione il valore di pericolosità e si procede approssimativamente, così come fatto dalla Sogin S.p.A., tramite interpolazione lineare;
- per le aree ricadenti in agro di Genzano di Lucania, si ritiene necessaria una più approfondita caratterizzazione sismica delle aree, anche tramite studi di microzonazione sismica che evidenzierebbero problemi di amplificazione locale della P.G.A. quindi farebbero registrare un livello maggiore di pericolosità sismica in un'area già caratterizzata da sismicità per nulla trascurabile. La sismicità delle aree in agro di Genzano di Lucania (tra 0.200g e 0.230g di poco inferiore alla soglia di 0.250g quale valore di picco di accelerazione al substrato rigido, per un tempo di ritorno di 2475 anni), rende ancor meno idonea la loro classificazione rispetto ad altre aree a bassissima sismicità e prive di una storia sismica rilevante come, invece, registrata nel territorio di Genzano di Lucania ed illustrata nelle seguenti immagini con dati rilevati dall'I.N.G.V.;

Int.	Year Mo Da Ho Mi Se	Epicentral area	NMDP	Io	Mw
7	1694 09 08 11 40	Irpinia-Basilicata	251	10	6,73
6	1851 08 14 13 20	Vulture	103	10	6,52
7-8	1857 12 16 21 15	Basilicata	340	11	7,12
NF	1893 08 10 20 52	Gargano	69	8	5,39
7	1930 07 23 00 08	Irpinia	547	10	6,67
4	1930 11 06 21 56	Alta Murgia	16	5	4,41
4	1931 05 10 10 48 55	Irpinia	43	5-6	4,64
3-4	1948 08 18 21 12 20	Gargano	58	7-8	5,55
4	1956 01 09 00 44	Materano	45	6	4,72
2	1957 05 03 03 29 34	Potentino	36	5	4,09
NF	1957 10 19 06 14	Potentino	16	4	3,7
5-6	1962 08 21 18 19	Irpinia	562	9	6,15
7	1963 02 13 12 45	Potentino	31	7	5,19
4	1966 07 06 04 24	Alta Murgia	46	4	4,26
NF	1966 10 04 04 51 51	Potentino	15	5	4,16
F	1971 05 06 03 45 05	Irpinia	68	6	4,83
4	1973 08 08 14 36 26	Appennino campano-lucano	29	5-6	4,75
4-5	1975 06 19 10 11	Gargano	61	6	5,02
5-6	1978 09 24 08 07 44	Materano	121	6	4,75
7	1980 11 23 18 34 52	Irpinia-Basilicata	1394	10	6,81
3	1982 03 21 09 44 01.59	Golfo di Policastro	125	7-8	5,23
3-4	1983 02 02 08 14 16	Potentino	42	5	4,35
4	1984 05 07 17 50	Monti della Meta	911	8	5,86
4-5	1987 01 28 05 33 21.76	Potentino	62	5	4,54
3-4	1988 01 08 13 05 46.75	Pollino	169	7	4,7
3-4	1989 05 29 11 19 10.75	Appennino lucano	77	5	4,34
6	1990 05 05 07 21 29.61	Potentino	1375		5,77
4	1990 08 28 19 02 52.35	Potentino	84		4,21
7	1991 05 26 12 25 59.42	Potentino	597	7	5,08
4-5	1996 04 03 13 04 34.98	Irpinia	557	6	4,9
3-4	1998 04 07 21 36 055.3	Valle dell'Ofanto	45	5	4,31
3-4	1998 04 26 05 38 05.59	Potentino	67	4-5	3,76
3	2002 04 18 20 56 48.67	Appennino lucano	164	5	4,34
4	2004 09 03 00 04 12.75	Potentino	156	5	4,41



Storia sismica di Genzano di Lucania [40.849, 16.032]

- la Guida Tecnica n. 29 dell'Ispra, tra i Criteri di esclusione, menziona anche le Aree caratterizzate da rischio e/o pericolosità geomorfologica e/o idraulica di "qualsiasi grado". In tutte le aree presenti nella CNAPI e ricadenti nel Comune di Genzano di Lucania, si sono riscontrati, negli anni in cui si sono verificate intense precipitazioni

meteoriche, problemi idro-geologici anche se gli stesi, di modesta entità, non sono stati annoverati nell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia. Tuttavia, tali fenomeni sono da ritenersi non trascurabili poiché il Criterio di esclusione previsto dalla G.T. n. 29 parla di pericolosità di "qualsiasi grado";

- la G.T. n. 29, tra i Criteri di esclusione, menziona le Aree caratterizzate dalla presenza di attività industriali a rischio di incidente rilevante, dighe e sbarramenti idraulici artificiali, aeroporti o poligoni di tiro militari operativi. Si evidenzia la presenza nel Comune di Genzano di Lucania dell'Invaso sperimentale e della diga sul torrente "Fiumarella" che sottende, fino alla zona dello sbarramento, un bacino imbrifero di circa 37 kmq con una capacità massima di 57 Mmc. La diga è del tipo in terra per un totale di circa 10 milioni di mc, il coronamento ha lunghezza di circa 1 km e l'altezza massima supera i 60 m. L'invaso alimentato, mediante un sistema di adduzione sotterraneo, dal surplus della diga di Acerenza a sua volta alimentata sia dal fiume Bradano sia da ulteriori deflussi provenienti dal Basento. La diga è destinata ad alimentare prevalentemente i distretti irrigui nella parte pianeggiante del comune di Genzano comprese le aree PZ-9, PZ-12, PZ-13 riportate nella CNAPI;
- non si ritiene trascurabile l'interferenza con l'invaso del Basentello, realizzato in località Serra del Corvo al confine tra la Puglia e la Basilicata, con sbarramento del torrente "Basentello" ed in prossimità delle aree PZ-8, PZ-14, MT_PZ-6 scelte come idonee in agro di Genzano di Lucania. Invaso destinato all'integrazione delle aree ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Bradano - Metapontino, bacino imbrifero sotteso di circa 267 Km² con una capacità massima 41 Mmc;
- tutte le Aree in agro di Genzano di Lucania, presenti nella CNAPI, rientrano nel progetto dello Schema idrico Basento-Bradano - Attrezzamento Settore G. Trattasi di un progetto che contribuisce alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche della Regione Basilicata e riguarda le opere necessarie per l'adduzione e la distribuzione irrigua distretto G (che si estende per circa 13.050 ha) nel piano di utilizzazione dello Schema idrico Basento-Bradano proseguendo l'attuazione dell'opera idraulica complessiva che ha già visto il fine lavori del precedente progetto "Tronco di Acerenza - Distribuzione III lotto" rientrante nel medesimo Schema idrico Basento-Bradano. Il progetto prevede la realizzazione di una condotta principale (collegamento diga di Genzano alla diga del Basentello) di 23,170 km; diramazioni settoriali per alimentare i 14 settori del "distretto G"; una rete di distribuzione irrigua, con sviluppo di circa 400 km; 14 vasche di compenso di volume variabile complete di strumenti di misura delle portate; un impianto di sollevamento per il settore G6 con portata di 172,36 lt/sec e prevalenza di 189 m. Dalla rilevazione dell'A.N.A.C. sullo stato di attuazione delle opere comprese nel Piano Infrastrutture Strategiche (P.I.S.), che si basa sui dati comunicati dal R.U.P. al 31 dicembre 2016, risulta aggiudicata la gara, in via definitiva, il 28 aprile 2016. Sulla base di dati comunicati dal R.U.P. risulta sottoscritto il contratto d'appalto in data 23 febbraio 2017, conclusa la verifica del progetto esecutivo in data 4 giugno 2019 con l'avvio dei lavori previsto già nel settembre 2019 e loro ultimazione ad agosto 2022;
- vi sono non trascurabili interferenze con attività estrattive in agro di Genzano di Lucania poiché, nelle immediate vicinanze alle Aree PZ-9, PZ-12 e PZ-13, è attiva la **concessione**

idrocarburi denominata "Masseria Viorano" della Pengas Italiana e dalla quale sono stati già estratti, da un pozzo produttore, 320.503 mc di gas. Concessione riguardante inizialmente 4.161 Ha per poi divenire 260 Ha di cui 134 Ha in agro di Genzano di Lucania. La società Pengas Italiana ha prodotto studi per ampliare la produzione in nuovi livelli sabbiosi già esistenti nel pozzo con trappole strutturali - stratigrafiche e/o miste che già sussistano nel blocco di produzione e immediatamente a N-NW dell'area interessata e conseguente richiesta dell'estensione dei confini della Concessione in un'area adiacente con prospettive minerarie;


- del tutto non condivisibile, fazioso, fuorviante, contraddittorio e non corrispondente alle realtà la descrizione fornita dalla Sogin S.p.A., nelle relazioni di inquadramento delle aree PZ-8, PZ-9, PZ12, PZ-13, PZ-14, MT_PZ-6 in cui si legge, secondo un ridondate e vergognoso "copia-incolla", che *"l'ecosistema, dunque, appare snaturato e quasi privo di interesse ambientale. Infatti, data l'intensità, la frequenza e l'impatto ambientale (erbicidi e fertilizzanti) delle pratiche agronomiche, specie nelle colture a rapido avvicendamento, non si riscontrano molte specie selvatiche all'interno delle suddette aree. Alcune erbe, tipiche dei terreni arabili, sono divenute rarissime a causa dell'uso di erbicidi utilizzati specialmente lungo scarpate e bordi dei terreni. Benché raramente, è tuttavia possibile osservare ancora qualche campo di grano variopinto dalla presenza dei papaveri"*.

Quanto affermato, tuttavia, si pone in totale contraddizione con quanto successivamente affermato, dalla stessa Sogin, nella relazione di inquadramento dell'Area MT_PZ-6: *"32 aziende perlopiù rientrano nella filiera vitivinicola per una superficie complessiva di pochi ettari, mentre 2 aziende coltivano cereali e altre 3 allevano bovini per la produzione casearia. La superficie agricola biologica ha invece una presenza davvero notevole nel territorio: oltre 300 aziende coinvolte per quasi 14.000 ettari, la maggior parte coltivati a cereali, legumi, foraggere"*. Con riferimento all'Arete PZ-8, PZ-9, PZ-12, PZ-13 e PZ-14, è la stessa Sogin S.p.A. a precisare che *"l'intero territorio comunale si caratterizza come centro rurale dell'Alto Bradano in cui l'agricoltura si concentra sulla coltivazione del grano. Il comparto agroalimentare certificato è presente nella filiera vitivinicola delle produzioni DOP/IGP e, in misura minore, nella coltivazione dei cereali e nell'allevamento dei bovini. La superficie agricola biologica conta circa 175 aziende coinvolte per più di 6.400 ettari, la maggior parte coltivati a cereali, ma che presentano anche altre coltivazioni"*;


- per tutte le aree viene stimata una densità del costruito pari a circa 0,07 - 0,01 fabbricati/Ha corrispondente a circa 25-35 fabbricati per singola area. Parlare di decine di fabbricati abitati o potenzialmente abitabili, anche solo temporaneamente, rendono le aree per nulla favorevoli alla localizzazione del deposito. Si fa notare che all'interno dell'area PZ-8, PZ-14, MT_PZ-6 ricade la direttrice dell'Appia antica, lungo la strada provinciale S.P. 79 Marascione-Lamacolma (rappresentante il Tratturo Palazzo - Irsina tutelato quale bene archeologico). Le aree ricadono nell'ambito dell'Ager Bantinus quale Zona di interesse archeologico di nuova istituzione da parte della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 142, let. m) del D.Lgs. n. 42/2004, limitrofa all'Ager Venusinus. Il corridoio della Via Appia rientra in un recentissimo progetto ministeriale, approvato nel 2019, riguardante la valorizzazione dell'Appia Antica coinvolgendo le Regioni Lazio,

Campania, Basilicata, Puglia. I Comuni della Basilicata interessati dal progetto ministeriale sono Venosa, Palazzo San Gervasio, Genzano di Lucania ed interessa le aree di interesse paesaggistico Ager Bantinus, Ager Venusinus e Comprensorio melfese. Inoltre, si ritiene inaccettabile il non considerare, senza neppure menzionarlo, il Castello di Monteserico quale bene monumentale risalente al periodo normanno-svevo (XII-XIII sec. d.C.), tutelato con D.M. del 14.03.1960 e dal Codice dei Beni Culturali D.Lgs. n. 42/2004, posto nelle immediate vicinanze ad alcune delle aree individuate nella CNAPI, in una posizione strategica e panoramica sull'intera vallata che verrebbe irrimediabilmente deturpata da un'opera ciclopica come quella del deposito nazionale. Le aree maggiormente interessate dalla vicinanza del Castello di Monteserico sono la PZ-8, PZ-12, PZ-13 e PZ-14;

- la rilevanza paesaggistica ed archeologica dell'area circostante il Castello di Monteserico è stata confermata da scavi archeologici, condotti dalla Soprintendenza della Basilicata nella zona antistante il castello nel 2003/2004, portando alla luce i resti di un abitato, occupato ininterrottamente, le cui tracce vanno dal IX al I sec. a.C. e di una necropoli databile, invece, tra il VI e III sec. a.C. In merito all'abitato, le testimonianze più antiche sono collocabili tra il IX e il VI sec. a.C. Le masserie e le contrade denominate Masseria Piano Caruso, Masseria Sorgente, Casone Ginestrella, Masseria Muscillo, Piano Cerreto, Erba Panni, Serra Fontana Vetere e Serpente, sono interessate dalla presenza di ulteriori siti che sia pur di minore entità attestano un popolamento dell'area dal Neolitico sino all'età medievale attribuendo all'area una notevole valenza paesaggistica-archeologica;
- la tutela paesaggistica deve necessariamente andare oltre la semplice conservazione della visuale quindi oltre la libera visibilità del bene immobile oggetto di tutela diretta, mirando anche alla salvaguardia della consistenza materiale dell'ambiente nel quale l'immobile è inserito quindi la necessità di conservare la continuità storica e con essa quei connotati territoriali nei quali una Comunità ripone i propri valori identitari (Cons. Stato, VI, 6 settembre 2002, n. 4566; Cons. Stato, VI, 1° luglio 1999, n. 4270). È evidente che un'area, pur se non rientrante nel *buffer* di rispetto del bene vincolato, ma facente parte dell'ambiente nel quale il bene è situato, andrebbe tutelato così come tutto ciò che si trova in vista o in prossimità dello stesso;
- tutte le aree in agro di Genzano di Lucania, ricadenti nella CNAPI, si ritengono essere meritevoli di tutela paesaggistica, in quanto si ritiene che preservare la consistenza materiale dei territori significativi preservare i valori identitari di una Comunità, di cui il paesaggio culturale genzanese è tuttora depositario;
- vi sono non trascurabili interferenze, all'interno dell'area PZ-13, con il Canale Gagliardi, il Torrente Percopò ed il Torrente La Fara quali beni tutelati, *ope legis*, dall'art. 142, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 42/2004;



Area nord-orientale della Basilicata: delimitazione delle zone di interesse archeologico (art. 142 c. 1 lett. m del D.Lgs. 42/2004): il comprensorio melfese, l'ager ofantino, l'ager Venusinus, l'ager Bantinus ed il corridoio della Via Appia.



Ager Bantinus, Corridoio della Via Appia, Corsi d'acqua e tratturi tutelati dal D.Lgs. n. 42/2004.



Genzano, Montese, il Castello (a sinistra) e le case della riforma fondiaria, 2015 (Archivio MiBACT SABAPBAS – sede di Matera)

VISTO CHE

- fino al 20.08.2015, la classificazione dei rifiuti radioattivi in Italia ha fatto riferimento alla Guida Tecnica n. 26 "*Gestione dei rifiuti radioattivi*" dell'E.N.E.A. Tale classificazione, basata sulle proprietà radioattive dei rifiuti e sui requisiti per la loro gestione, prevede la prima, seconda e terza categoria. Nella prima categoria sono compresi rifiuti radioattivi che richiedono tempi dell'ordine dei mesi, sino ad un massimo di alcuni anni, per decadere a concentrazioni di radioattività inferiori ai valori stabili ai commi b) e c) del punto 2 dell'art. 6 del D.M. 14.07.1970. Nella seconda categoria sono compresi i rifiuti che richiedono tempi variabili da qualche decina ad alcune centinaia di anni per raggiungere concentrazioni dell'ordine di alcune centinaia di Bq/g. Nella terza categoria sono compresi rifiuti radioattivi che non appartengono alle due precedenti categoria. Si tratta di rifiuti che richiedono tempi dell'ordine di migliaia di anni per raggiungere concentrazioni dell'ordine di alcune centinaia di Bq/g;
- con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 45/2014, che recepisce la Direttiva 2011/70/Eurotom, si è posta l'esigenza di aggiornare la classificazione indicata nella G.T. n. 26, rendendo prioritario stabilire una più diretta correlazione tra diverse tipologie di rifiuti e le soluzioni di smaltimento più idonee per ciascuna di esse e di allineare, per quanto possibile, le modalità di classificazione con quelle adottate in ambito internazionale;
- con l'entrata in vigore del Decreto interministeriale M.A.T.T.M.-Mi.S.E. del 07.08.2015, è stata adottata la nuova classificazione dei rifiuti radioattivi che sostituisce la

classificazione fornita dalla G.T. n. 26, prevedendo 5 categorie: Rifiuti radioattivi a vita molto breve (VSLW); Rifiuti radioattivi di attività molto bassa (VLLW); Rifiuti radioattivi di bassa attività (LLW); Rifiuti di media attività (ILW); Rifiuti di alta attività (HLW);

- ai sensi della nuova classificazione dei rifiuti radioattivi, saranno destinati all'impianto di immagazzinamento del Deposito unico nazionale (DN), tutti i rifiuti radioattivi di alta attività, nonché parte dei rifiuti radioattivi di media attività con radionuclidi in concentrazione tali da non rispettare gli obiettivi di radioprotezione stabiliti per l'impianto superficiale. Riguardo alla terminologia utilizzata nel Programma nazionale di gestione dei rifiuti radioattivi, in relazione al DN, quando si fa riferimento ai rifiuti radioattivi ad alta attività si intende anche parte dei rifiuti a media attività con le caratteristiche sopra menzionate;
- gli Accordi intergovernativi tra Governo italiano e francese, hanno definito le forme di cooperazione in materia di trattamento di combustibili radioattivi provenienti da impianti italiani, tra le autorità e le società di gestione dei due Paesi e che, in data 24.11.2016, a Lucca, è stato firmato un Accordo per il trattamento in Francia di 235 tonnellate di combustibile nucleare utilizzato presso gli impianti nucleari italiani e che, entro il 2025, è previsto il rientro in Italia dei rifiuti prodotti dal riprocessamento del combustibile esaurito, che costituisce uno specifico impegno per il Governo italiano;
- la Basilicata è già stata interessata da una scellerata decisione governativa, nell'anno 2003, per lo smaltimento definitivo di rifiuti ad alta radioattività. Infatti, la Basilicata venne incautamente scelta - tramite Decreto-legge n. 314/2003 - per la localizzazione del deposito nazionale di tipo geologico, per lo smaltimento definitivo di rifiuti radioattivi ad alta attività a Scanzano Jonico (MT) - località Terzo Cavone. Al solo fine di non dimenticare la storia recente, si ricorda che a seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti di Regione, nella successiva conversione del Decreto-Legge n. 314/2003, venne prevista la realizzazione di *"un deposito nazionale riservato ai rifiuti di III categoria"*, che doveva essere realizzato dalla Sogin S.p.A. entro e non oltre il 31.12.2008. La stessa legge aveva previsto che, con la stessa procedura adottata per la realizzazione del deposito di rifiuti radioattivi di III categoria, dovesse essere individuato anche il sito per la sistemazione definitiva dei rifiuti di II Categoria. La decisione di realizzare il Deposito geologico, venne considerata, dopo accese proteste e mobilitazioni regionali, non perseguibile poiché non si poteva prescindere dall'accettazione sociale dell'opera;

VISTO INOLTRE CHE

- il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi, la cui autorizzazione è prevista dalla direttiva europea n. 2011/70/Euratom, recepita dall'Italia, è una infrastruttura di superficie con barriere ingegneristiche e barriere naturali poste in serie, che vorrebbe consentire la sistemazione di circa 75.000 metri cubi di rifiuti di bassa e media attività (ex I e II categoria) e lo stoccaggio temporaneo di circa 15.000 metri cubi di rifiuti ad alta attività (ex III categoria). Dei circa 90.000 metri cubi di rifiuti radioattivi, il 60% deriverà dalle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari, mentre il restante 40% dalle

attività di medicina nucleare, industriali e di ricerca, che continueranno a generare rifiuti anche in futuro. L'area interessata dal deposito, con opere annesse e connesse, dovrebbe occupare una superficie di circa 150 ettari;

- ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 45/2014 è stato previsto che entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Mi.S.E. e del M.A.A.T.M., sentiti il Ministero della Salute, la Conferenza unificata e l'Autorità di regolamentazione competente, doveva essere definito il Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (cosiddetto Programma Nazionale - PN) comprendente anche la descrizione del Deposito unico nazionale che, inserendosi all'interno di una pianificazione complessiva delle attività di messa in sicurezza, risulta essere necessariamente compreso nel Programma nucleare nazionale;
- la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del al Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (PN) è stata avviata il 18 marzo 2016 con la pubblicazione del Rapporto Preliminare (RP). La procedura di valutazione, da parte della Commissione Tecnica V.I.A./V.A.S. ministeriale, si è conclusa il 21 maggio 2016, con il Parere di scoping del 27 maggio 2016 con la pubblicazione del Rapporto Ambientale (RA). Il Rapporto Ambientale, relativo al Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, è stato approvato con il decreto di V.A.S. n. 340 del 10 dicembre 2018;

CONSIDERATO CHE

- il Deposito in questione prevede di immagazzinare, a titolo provvisorio di lunga durata, nello stesso Deposito Nazionale i rifiuti radioattivi ad alta attività e il combustibile esaurito, provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari, quando derivano da attività civili. Per lo smaltimento di questi ultimi, la soluzione che, attualmente a livello internazionale, raccoglie il maggior consenso degli specialisti è quella dello smaltimento in formazioni geologiche. Durante il periodo transitorio di permanenza dei rifiuti radioattivi ad alta attività nel Deposito nazionale, sarà individuata la più idonea soluzione di smaltimento degli stessi in un deposito geologico, tenendo conto anche delle opportunità offerte nel quadro dei possibili accordi internazionali che potranno concretizzarsi nel corso del suddetto periodo;
- l'elaborazione della CNAPI è avvenuta secondo quanto previsto e dettato dalla Guida tecnica n. 29 dell'Ispra, riguardante i *“Criteri per la realizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività”*, descrivendo nel dettaglio i criteri di esclusione e di approfondimento necessari per definire la CNAPI;
- la Guida tecnica n. 29 non sembra essere coerente con il D.Lgs. n. 31/2010. Infatti, mentre il citato decreto legislativo parla esplicitamente di *“smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività [...] e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibili irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari”*, la GT n. 29, sin dal titolo, si riferisce solo ed esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti di bassa e media attività senza fornire indicazioni sulla sistemazione provvisoria dei rifiuti ad alta attività comunque previsti nel deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi;

- la Relazione illustrativa alla GT n. 29 precisa che *"i rifiuti a media attività con elevate concentrazioni di radionuclidi a lunga vita troveranno sistemazione nel deposito per lo stoccaggio provvisorio di lungo termine previsto, come detto, dal D.Lgs. n. 31/2010 per i rifiuti ad alta attività e per il limitato quantitativo di combustibile irraggiato residuo che resterà in Italia in quanto non interessato dal programma di riprocessamento all'estero, la cui attuazione è peraltro in via di completamento. Per tale deposito di stoccaggio provvisorio il rispetto degli obiettivi di sicurezza e di radioprotezione può essere assicurato da un'idonea progettazione delle strutture e dal condizionamento dei rifiuti, ferme restando le **verifiche di rispondenza a fronte degli eventi naturali ed antropici ipotizzabili in relazione alle caratteristiche di sito nonché le verifiche in merito all'impatto radiologico in condizioni normali ed incidentali sulla popolazione e sull'ambiente.** Un sito ritenuto idoneo per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività sulla base dell'applicazione di criteri di selezione delle caratteristiche chimico fisiche, naturali ed antropiche del territorio quali quelli individuati nella Guida Tecnica può ritenersi idoneo, **fatte salve le suddette verifiche**, anche per la localizzazione di un deposito di stoccaggio di lungo termine";*
- secondo quanto precedentemente evidenziato sembra essere disatteso l'obbligo per gli Stati Membri dell'U.E. di adottare dei programmi nazionali di stoccaggio chiari e dettagliati per la gestione a lungo termine dei rifiuti nucleari, con l'indicazione di scadenze temporali precise per lo smaltimento dei rifiuti. In merito ai rifiuti ad alta radioattività non vi è chiarezza circa il deposito geologico, quindi il loro definitivo smaltimento, così come non vi è assoluta chiarezza circa il tempo in cui dovranno permanere nel deposito nazionale, in forma provvisoria, esponendo per lunghi periodi ai rischi connessi le popolazioni locali. Si ritiene estremamente superficiale parlare di impatto radiologico in condizioni normali ed incidentali senza dovuti approfondimenti. Ancora più inaccettabile alla luce di quanto asserito nel Rapporto Ambientale del PN secondo cui, per quanto riguarda la Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio del 5 dicembre 2013 (Radiazioni ionizzanti), *"non è stato possibile effettuare la verifica di coerenza in quanto al momento la norma non è stata ancora recepita a livello Nazionale"*. La Direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio del 5 dicembre 2013 stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti abrogando le precedenti direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom;
- i criteri forniti dalla GT n. 29 dell'Ispra sono calibrati specificatamente sulla collocazione del deposito definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività trattando in modo a dir poco sconcertante, la questione dei rifiuti ad alta radioattività previsti nel DN sia pur in via provvisoria. Del tutto evidente la necessità di criteri più cautelativi e più stringenti per i rifiuti ad alta attività, ancor più se considerata la loro permanenza nel DN a tempo non definito e drammaticamente indefinibile. Criteri di cautelativi per le risorse suolo, acqua, aria e per l'incolumità tutti coloro che abitano saltuariamente o stabilmente le aree individuate dalla CNAPI e/o aree limitrofe;
- la procedura adottata per la realizzazione del DN per tutti i rifiuti radioattivi sembra una modalità surrettizia con la quale dare una sistemazione anche ai rifiuti ad alta radioattività

facendo credere che la sicurezza assicurata per i rifiuti radioattivi, a bassa e media attività, sia da ritenersi sufficiente anche per quelli ad alta attività, sia pur per una durata temporanea quantificata aleatoriamente in 50 anni, senza alcuna concreta definizione sull'ipotetico deposito geologico che dovrebbe assicurarne lo smaltimento. Quanto evidenziato vanifica una qualsiasi analisi del rischio che dovrebbe considerare con assoluta certezza il fattore tempo negli ipotetici scenari incidentali. Inaccettabile il non prevedere, in merito al deposito geologico, un dettagliato quadro pianificatore in cui si consideri la tempistica, le norme cui far riferimento, gli strumenti concreti ed attuabili al fine di non lasciare al caso ciò che, invece, deve necessariamente essere pianificato ancor più se si considera che la realizzazione di un deposito geologico interesserebbe non meno di 30 anni escludendo le lunghe e laboriose fasi di localizzazione e progettazione;

- il Prof. Dott. Pierfrancesco Dellino, Ordinario di Geochimica e Vulcanologia al Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell'Università di Bari "A. Moro" e membro della Commissione Grandi Rischi del Dipartimento nazionale di Protezione Civile, che in un'intervista rilasciata alla Gazzetta del Mezzogiorno - pubblicata il 15.01.2021 - alla domanda "*Professore, cosa pensa della scelta dello Stato italiano di costruire dei depositi nucleari tra Puglia e Basilicata?*", ha risposto affermando: «**Non penso sia stata fatta un'approfondita analisi. Quello per l'alta attività deve essere un deposito geologico e, quindi, ci vorrebbe un'analisi geologica dedicata che, evidentemente, è stata rinviata ad altro momento. Perché solo il mio Dipartimento può fare questo approfondimento e noi non l'abbiamo fatto. Scienze della Terra e Geoambientali vuol dire Geologia e il nostro è l'unico Dipartimento nel Sud Italia che può fare questo genere di studi**»;
- le aree potenzialmente idonee vengono individuate senza considerare gli scenari di incidenti rilevanti, durante il trasporto dei rifiuti radioattivi, con concreti rischi di disseminazione del materiale radioattivo e irreversibile nocimento per l'uomo e gli ecosistemi in generale. Non viene considerato l'impatto cumulativo con altri fattori di rischio preesistenti nelle aree (rischio sismico, rischio idrogeologico, rischio diga) la cui analisi non dovrebbero essere rinviate a successive procedure di V.I.A. poiché così facendo verrebbe vanificata la stessa V.A.S. e verrebbero studiati con superficialità, così come avvenuto, le aree individuate nella CNAPI. Le già precarie vie di comunicazioni non rendono le aree prescelte, in agro di Genzano di Lucania, idonee così come risulterebbe applicando il criterio di approfondimento CA12 (disponibilità di vie di comunicazione primarie e infrastrutture di trasporto). Infatti, la carenza di infrastrutture, primarie e secondarie, rende ancora più difficoltosi gli interventi in caso di incidenti. Quanto detto sugli impatti cumulativi andrebbe esteso anche per gli impatti sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei facendo particolare riferimento alla salute pubblica quindi all'ambiente in generale;

CONSIDERATO CHE

- secondo i dati forniti dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin), aggiornati al 31 dicembre 2017 e pubblicati nel marzo 2019, il volume di rifiuti radioattivi nella Regione Basilicata è pari a 3.150 metri cubi pari al

10.33% del totale dei Rifiuti Radioattivi d'Italia, con percentuali che arrivano al 30.30% nella Regione Lazio. Il livello di radiazioni è pari a 267.007,00 GBq pari all'8.99% del totale nazionale a fronte del 73.75% della Regione Piemonte. Qualora si consideri anche il combustibile irraggiato, presente presso l'ITREC di Rotondella (MT), si arriva ad un livello di radioattività totale di 1.829,00 TBq pari al 4.47% del totale a fronte dell'81.51% della Regione Piemonte.

REGIONE	Rifiuti Radioattivi				Sorgenti dismesse	Combustibile Irraggiato	Totale R+S+CI
	Volume		Attività		Attività	Attività	Attività
	m3	%	GBq	%	GBq	TBq	TBq
Piemonte	5.101	16,73	2.215.771	73,75	2.291	31.137	33.355,1
Lombardia	5.875	19,26	97.791	3,25	3.496	4.278	4.378,9
Emilia Romagna	3.211	10,53	2.486	0,08	95	0	2,6
Lazio	9.241	30,30	54.908	1,83	891.867	42	989,2
Campania	2.913	9,55	366.378	12,19	0		366,4
Basilicata	3.150	10,33	267.007	8,89	0	1.562	1.829,0
Puglia	1.007	3,30	37	0,00	0		0,0
TOTALI	30.497,3		3.004.378,6		897.749,2	37.019,0	40.921,1

Isin - Riepilogo per Regione - Rifiuti Radioattivi, Sorgenti dismesse e Combustibile Esaurito (dati aggiornati al 31.12.2017)

- secondo l'analisi dei dati forniti dall'Isin, sembra del tutto evidente l'irrazionalità nell'individuare, nella CNAPI, aree della Regione Basilicata. Discorso analogo per la limitrofa Regione Puglia, esponendo l'intera Nazione a maggiori rischi per il trasporto dei rifiuti radioattivi verso il DN senza considerare, tra i criteri prioritari per la localizzazione del DN, l'obbligo di minimizzare gli spostamenti dei rifiuti radioattivi escludendo, senza alcun approfondimento successivo, quelle Regioni (come la Basilicata e la Puglia) che detengono la minor quantità di rifiuti radioattivi e, sicuramente, tra quelle che produrranno rifiuti radioattivi in minore quantità rispetto alle altre Regioni presenti nel report dell'Isin;
- nel Deposito Nazionale verranno conferiti anche materiali e rifiuti radioattivi derivanti da attività di bonifica e che le uniche Regioni a detenere tali rifiuti sono la Lombardia ed il Veneto, si ritiene del tutto irrazionale prevedere il DN in una Regione, come la Basilicata, così distante dai siti che detengono le maggiori quantità di rifiuti, nell'ottica di minimizzare il rischio di incidenti durante la loro movimentazione.

	Installazione industriale	Anno evento incidentale	Tipologia di rifiuto	Isotopo	Stima attività (GBq)	Stima massa (ton)	Stima volume (m ³)
REGIONE LOMBARDIA							
1.	ACCIAIERIE VENETE Sarezzo (BS)	2007	Polveri di fumo contaminate.	Cs-137	3,1	270	470
2.	ALFA ACCIAI SpA Brescia (BS)	1997	Polveri di fumi e materiale contaminato; fasciame di tondini metallici.	Cs-137	89,9	228,6	240
		2011	Polveri di fumi.	Co-60	0,51	300	190
				Cs-137	0,22	52	118
3.	ex CAGIMETAL (ex Cava Piccinelli) Brescia (BS)	1998	Scorie di fonderie e terra.	Cs-137	120	1800	1000
4.	DISCARICA CAPRA SpA Capriano del Colle (BS)	1990	Scorie saline di fonderia Alluminio e terra.	Cs-137	1000	82500	55000
5.	I.R.O. - INDUSTRIE RIUNITE ODOLESI SpA Odolo (BS)	2018	Polveri di fumo contaminate.	Cs-137	0,47	170	305
6.	RAFFINERIA METALLI CAPRA Castel Mella (BS)	1990	Scorie di fusione, polveri di fumi.	Cs-137	0,008	9	8
7.	RAFFINERIA METALLI CAPRA (ex Fermeco Brescia 80) Montirone (BS)	1990	Scorie di fusione, polveri di fumi.	Cs-137	0,21	21,8	20
8.	RVD Srl (ex FONDERIE RIVADOSSI) Lumezzane (BS)	2008	Polveri di fumi, fini di ottone, materiale di bonifica.	Cs-137	2,24	157	100
9.	SERVICE METAL COMPANY Mazzano (BS)	2001	Scorie di fusione, polveri di fumi.	Am-241	0,014	25	29
10.	PREMOLI LUIGI & FIGLI SpA Rovello Porro (CO)	1990	Demolizioni (asfalto e cemento), Sali (additivi di fusione) derivanti dalla bonifica, Sali già presenti nel magazzino alla scoperta dell'incidente.	Cs-137	100	370	250
11.	ECO-BAT SpA Paderno Dugnano (MI)	2015	Scorie di fusione di piombo.	Ra-226	15	370	130
12.	INTALS SpA (ex Vedani) Parona (PV)	2011	Scorie di fusione (schiumature di alluminio).	Ra-226	0,45	123	250
13.	ASTRA SpA Gerenzano (VA)	1990	Cemento terreno e pavimentazioni, ossido di ferro, granelle di alluminio.	Cs-137	4	320	213
REGIONE VENETO							
14.	ACCIAIERIE BELTRAME (VI)	2004	Polveri e ceneri contaminate.	Cs-137	1,2	252	224
15.	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA (AOUD) (VR)	1974	Materiale contaminato da aghi di radio.	Ra-226	10	100	50

Isin - Rifiuti Radioattivi provenienti da attività di bonifica (al 31.12.2017)

Si ribadisce che le conseguenze ambientali di incidenti provocati vanno estese anche alle attività di trasporto dei rifiuti, orientando la scelta verso la riduzione delle percorrenze di trasferimento. Alquanto irrazionale e pretestuoso il mancato rispetto del criterio di prossimità che porta ad individuare i siti di stoccaggio più vicini possibile ai maggiori produttori di rifiuti. Criterio che viene già applicato per il trasporto dei rifiuti solidi urbani e che dovrebbe essere applicando anche per rifiuti radioattivi. L'applicazione di tale criterio consentirebbe la drastica riduzione dei rischi ambientali e sociali derivanti dal trasporto dei rifiuti radioattivi, rendendo la Regione Basilicata non idonea alla realizzazione del Deposito unico nazionale;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- la Giurisprudenza Comunitaria conferisce alle procedure di V.A.S. e V.I.A., un ruolo strategico, valorizzando le disposizioni della direttiva 85/337 che evidenziano come la politica comunitaria dell'ambiente consista, innanzi tutto, nell'evitare sin dall'inizio inquinamenti ed altri danni all'ambiente, anziché combatterne successivamente gli effetti enfatizzando l'obbligo della tutela preventiva dell'ambiente (Corte giust., Sez. V, 21 settembre 1999, C-392/96; Sez. VI, 16 settembre 1999, C-435/97).
- il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie, con l'Istituto Superiore della Sanità, nell'ambito del Progetto "Studio di fattibilità di programmi di valutazione dello stato di salute della popolazione residente nei Comuni già sedi di impianti nucleari, a supporto del relativo tavolo di coordinamento presso la Conferenza Stato-Città", nel rapporto "Stato di salute della popolazione residente nei Comuni già sedi di impianti nucleari: Analisi della mortalità, stima dei casi attesi e rassegna degli altri studi epidemiologici", pubblicato nel Gennaio 2015, con riferimento al Comune di

Rotondella (MT) sede dell'impianto I.T.R.E.C. (Impianto di Trattamento e Rifabbricazione Elementi di Combustibile dove sono state condotte ricerche e attività sui processi di ritrattamento e rifabbricazione degli elementi di combustibile a base di uranio-torio e dove si trovano rifiuti al alta radioattività), a pag.102, ha precisato quanto segue: *"Riassumendo, nel Comune di Rotondella la mortalità per le malattie dell'apparato digerente è risultata in eccesso, rispetto alla mortalità media della popolazione regionale. Tra le patologie con evidenza sufficiente di associazione con l'esposizione a radiazioni ionizzanti, è risultato un eccesso di mortalità per il tumore della tiroide (basato su 2 casi) nel periodo 1980–1989; nello stesso periodo anche la mortalità per tumore della vescica è risultata in eccesso. Tra le patologie con evidenza limitata, il tumore del fegato è in eccesso nella seconda e terza decade, nonché nell'analisi sull'intero trentennio 1980–2008. Da tener presente la bassa numerosità della popolazione residente in questo comune, che può aver inficiato la precisione delle stime"*;

- la Direttiva 2011/70/Euratom, al punto 31 delle premesse, precisa che *"La trasparenza è un fattore importante nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. La trasparenza dovrebbe essere garantita tramite un'effettiva informazione della popolazione e la possibilità per tutte le parti interessate, comprese le autorità locali e la popolazione, di partecipazione ai processi decisionali conformemente agli obblighi nazionali e internazionali"*. Tuttavia, si fa notare che il D.Lgs. n. 45/2014, quale provvedimento che interviene non solo sulla disattivazione di installazioni nucleari e sulle installazioni di depositi temporanei, ma soprattutto sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, prevede che il Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin) venga nominato su proposta del Mi.S.E. e del M.A.A.T.M. Tale previsione, come rilevato anche dall'Ispra, non appare garantire la rispondenza ai criteri di indipendenza fissati dalla suddetta direttiva 2011/70/Euratom e dagli standard internazionali I.A.E.A., tenuto conto che le direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom prevedono che ciascuno Stato membro debba assicurare che l'Autorità competente sia funzionalmente separata da ogni altro organismo o organizzazione coinvolto nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare, compresa la produzione di energia elettrica o coinvolti nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, al fine di assicurare l'effettiva indipendenza da ogni influenza indebita sul suo processo decisionale regolatorio. L'autonomia viene meno se al MiSE sono attribuite, sia i compiti di indirizzo per la Sogin S.p.A. (soggetta al controllo dell'Isin) che il compito di intervenire nella scelta del Direttore della stesso Isin.

TENUTO CONTO CHE

- emergono aspetti critici legati all'individuazione e alla realizzazione del deposito nazionale nelle aree ricadenti in agro di Genzano di Lucania che comprometterebbero l'ambiente, il paesaggio, la sicurezza e la salute dei cittadini residenti anche nel limitrofo **Comune di Palazzo San Gervasio**. Alle criticità si aggiungono le contraddittorietà tra la normativa nazionale che prevede la realizzazione del deposito per rifiuti radioattivi di bassa, media ed alta attività e la Guida Tecnica n. 29 che fa riferimento unicamente ai rifiuti di bassa e media attività lasciando intendere, in modo alquanto surrettizio, la loro "pacifica" estendibilità anche per i rifiuti a alta radioattività;

- la collocazione del deposito unico nazionale di rifiuti radioattivi nel territorio di Genzano di Lucania esporrebbe anche il limitrofo **Comune di Palazzo San Gervasio** al rischio di vedere compromesse le risorse ambientali, agricole e qualsiasi ipotesi di sviluppo economico e sociale, generando uno sviluppo distorto che determinerebbe una desertificazione culturale e sociale, con gravi ed inaccettabili ripercussioni su un'intera area, il **Vulture Alto Bradano**, che sta puntando su un sviluppo turistico sostenibile e su un'agricoltura di qualità, settori che subirebbero gravi ed inaccettabili ripercussioni negative;

Tutto ciò premesso e considerato, con votazione unanime, il Consiglio Comunale

DELIBERA

- di **DICHIARARE**, in modo netto ed inequivocabile, la contrarietà alla collocazione del Deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi e relativo Parco tecnologico, così come previsto dal D.Lgs. n. 31/2010, in agro di Genzano di Lucania quale area limitrofa al Comune di Palazzo San Gervasio per gli evidenti ed inevitabili effetti negativi, sia ambientali sia paesaggistici, che si intende legittimamente tutelare;
- di **IMPEGNARE** il Presidente della Giunta della Regione Basilicata a valutare l'urgente necessità di dichiarare le aree dell'intero territorio regionale non disponibili alla localizzazione del deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi e relativo Parco tecnologico così come previsto dal D.Lgs. n. 31/2010;
- di **COMUNICARE** la presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero delle Infrastrutture, al domicilio digitale dell'amministrazione Sogin S.p.A. (consultazionepubblica@pec.depositonazionale.it), al Presidente della Giunta della Regione Basilicata, al Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, al Presidente dell'Unione dei Comuni Alto Bradano.

Con separata votazione espressa all'unanimità, il Consiglio Comunale

DELIBERA

- di **DICHIARARE** la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Delibera Consiglio Comunale Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi e Parco Tecnologico ex D.Lgs. n° 31/2010.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000

- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE INDICATA IN OGGETTO, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000.

NEL LIMITI DI COMPETENZA SPESUNAZ

Palazzo San Gervasio, li



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Antonio CLINCO

[Handwritten signature]

- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE INDICATA IN OGGETTO, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000.

Palazzo San Gervasio, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale ANGELA FERRENTI che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco
MICHELE MASTRO

Segretario Comunale
ANGELA FERRENTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Palazzo San Gervasio, 11/02/2021

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 11/02/2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale
ANGELA FERRENTI

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualita' di

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00002/2021 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Palazzo San Gervasio, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.